



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

Prot. n. 20482/C2abc

Ancona, 28 dicembre 2012

Allegati: n. 4

URGENTE

**Ai dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
LORO SEDI**

**e, p.c.: Ai dirigenti amministrativi e tecnici
SEDE**

**Ai dirigenti
degli Uffici IV – V – VI – VII
(ambiti territoriali della regione)
LORO SEDI**

**Alle segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali
del comparto scuola e dell'area V della dirigenza
LORO SEDI**

OGGETTO: D.M. n. 97 del 20 dicembre 2012. Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2013. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Si trasmettono la circolare ministeriale n. 98 del 20 dicembre 2012 e il decreto ministeriale n. 97 in pari data, peraltro reperibili sulla rete INTRANET e sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni operative per l'applicazione, nei confronti del personale docente, educativo e A.T.A., della direttiva n. 94 del 4 dicembre 2009 (registrata alla Corte dei Conti il 14 gennaio 2010, reg. 1, foglio 59), che detta i criteri per l'applicazione dei commi 7 e 11 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008.

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dall'art. 12, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non, compresi gli insegnanti di religione), attraverso la procedura web POLIS "istanze *on line*", disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea **devono essere riprodotte con la suddetta modalità.**

Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in forma cartacea.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale

In merito alla cessazione dal servizio per compimento del limite massimo di età, si riporta integralmente il testo del comma 1 del già citato art. 12 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 15 luglio 2010:

*“1. La risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo al compimento del 65° anno di età. La risoluzione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall'Amministrazione. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai sensi della normativa vigente, a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, la relativa istanza **deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età**”.*

A seguito dell'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 17, si "esprime la disponibilità al trattenimento in servizio", anziché "presentare istanza di trattenimento in servizio".

A titolo puramente indicativo si allegano un fac simile per "l'espressione della disponibilità" e un modello per l'autocertificazione di nascita.

Le manifestazioni di volontà già presentate, ancorché con una formula diversa, non sono da ripetere.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale adempimento.

p. IL DIRETTORE GENERALE a.p.f.
Michele Calascibetta

IL DIRIGENTE
f.to Andrea Ferri

MAR/cessazioni servizio_28122012